

Bruxelles, 6.11.2017 COM(2017) 641 final

ANNEX 1

### **ALLEGATO**

### della

# **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in seno al Comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli per quanto riguardala decisione n. 1/2017 relativa alla modifica dell'appendice 6 dell'allegato 11 dell'accordo

IT IT

# **ALLEGATO**

### PROGETTO

# DECISIONE N. 1/2017 DEL COMITATO MISTO VETERINARIO ISTITUITO DALL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI

del...

### relativa alla modifica dell'appendice 6 dell'allegato 11 dell'accordo

# IL COMITATO MISTO VETERINARIO,

visto l'accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli<sup>1</sup>, in particolare l'allegato 11, articolo 19, paragrafo 3,

# considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli (di seguito "accordo agricolo") è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
- (2) Ai sensi dell'allegato 11, articolo 19, paragrafo 1, dell'accordo agricolo, il Comitato misto veterinario istituito dall'accordo agricolo (di seguito "Comitato misto veterinario") è incaricato di esaminare le questioni attinenti a tale allegato e alla sua applicazione e di assumere gli incarichi ivi previsti. L'articolo 19, paragrafo 3, di tale allegato autorizza il Comitato misto veterinario a modificarne le appendici, in particolare per adeguarle e aggiornarle.
- (3) La decisione n. 2/2003 del Comitato misto veterinario<sup>2</sup> ha modificato le appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo una prima volta.
- (4) La decisione n. 1/2015 del Comitato misto veterinario<sup>3</sup> ha modificato da ultimo le appendici 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo.
- (5) La Svizzera ha beneficiato per vari periodi successivi della facoltà di derogare all'esame destinato a individuare la presenza di Trichine nelle carcasse e nelle carni di suini domestici destinati all'ingrasso e alla macellazione negli stabilimenti di macellazione di limitata capacità. Da più di cinquant'anni non è stato rilevato in Svizzera alcun caso di Trichine. Il paese dispone inoltre di un programma di

1

GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

Decisione n. 2/2003 del comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 25 novembre 2003, relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo (2004/78/CE) (GU L 23 del 28.1.2004, pag. 27).

Decisione n. 1/2015 del comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 17 dicembre 2015, relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo (2015/2367/UE) (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 128).

individuazione funzionante e si impegna a far sì che le carni di suini domestici immesse sul mercato dell'Unione europea siano state sempre sottoposte all'esame per l'individuazione di Trichine nelle carcasse e nelle carni di suini domestici. È pertanto possibile porre fine al carattere temporaneo di tale deroga.

- (6) La presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno dell'adozione.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'appendice 6 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo,

### HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

I punti da 4 a 6 del capitolo "Condizioni speciali" dell'allegato 11, appendice 6, dell'accordo agricolo sono così modificati:

- 4) Le autorità competenti della Svizzera si impegnano a far sì che le carcasse e le carni di suini domestici immesse sul mercato dell'Unione europea siano state sottoposte all'esame per l'individuazione di Trichine nelle carcasse e nelle carni di suini domestici.
- I metodi di rilevamento descritti all'allegato I, capitoli I e II, del regolamento (CE) n. 2075/2005 sono utilizzati in Svizzera nel quadro degli esami volti a individuare la presenza di Trichine. D'altro canto, non si ricorre al metodo d'esame trichinoscopico descritto nell'allegato I, capitolo III, del regolamento (CE) n. 2075/2005.
- In applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'Ordinanza del DFI, del 23 novembre 2005, concernente l'igiene nella macellazione (OIgM; RS 817.190.1) e dell'articolo 9, paragrafo 8, dell'Ordinanza del DFI, del 23 novembre 2005, sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108), le carcasse e le carni di suini domestici destinati all'ingrasso e alla macellazione, nonché le preparazioni di carne, i prodotti a base di carne e i prodotti trasformati a base di carne che non sono destinati al mercato dell'Unione europea recano uno speciale bollo di idoneità al consumo conforme al modello definito nell'allegato 9, ultimo paragrafo, dell'Ordinanza del DFI, del 23 novembre 2005, concernente l'igiene nella macellazione.

Tali prodotti non possono essere oggetto di scambi con gli Stati membri dell'Unione europea conformemente alle disposizioni dell'articolo 9a dell'Ordinanza del DFI, del 23 novembre 2005, sulle derrate alimentari di origine animale.

Il punto 7) è soppresso.

### Articolo 2

La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai copresidenti o da altre persone abilitate ad agire per conto delle parti dell'accordo agricolo.

# Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per l'Unione europea

Il capo delegazione

Per la Confederazione svizzera

Il capo delegazione